

**Affiliazione all'ISIS tramite giuramento e arrivo clandestino in Italia integrano il reato di cui
all'art. 270 bis c.p.**

(Cass. Pen., sez. VI, sent. 20 aprile – 15 luglio 2021, n. 27396)

L'essere diventato, con formale giuramento, un soldato dell'Isis, l'essere, subito dopo, entrato clandestinamente in Italia con viaggio pagato dall'organizzazione, in compagnia di un connazionale con il quale aveva seguito tutto il programma di addestramento e che era immediatamente stato contattato da una "cellula" per partecipare ad un progetto terroristico, sono elementi indicativi dell'attualità del legame dell'imputato con l'Isis e del fatto che è logico ritenere che l'imputato fosse in attesa di essere reclutato per qualche progetto. La condotta tenuta in Italia può, quindi, essere ritenuta un "frammento" della condotta di cui all'art. 270 bis c.p.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusepp - Presidente -

Dott. APRILE Ercole - Consigliere -

Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere -

Dott. VIGNA Maria S. - rel. Consigliere -

Dott. RICCIO Stefania - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXX

avverso la sentenza del 8/07/2020 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori,
che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Vittorio Platì, che ha insistito nei motivi
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 27 maggio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che condannava S.O. alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui all'art. 270 bis c.p..

Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni di T.A. che con l'imputato aveva condiviso l'esperienza dell'indottrinamento alla Jihad e della progressiva radicalizzazione ad opera di B.J., sostenitore dello stato islamico.

T. riferiva che lui e il ricorrente avevano conosciuto S.O. il quale li aveva condotti ad aderire allo stato islamico e li aveva addestrati all'ideologia dell'islam e alla violenza. Successivamente lui e S. avevano fruito di un addestramento militare in (OMISSIS) alla fine del quale avevano prestato giuramento di fedeltà all'Isis e, infine, avevano scelto il ruolo di soldato. Non avendo retto alla ferrea disciplina del campo di addestramento erano stati inseriti in un campo di smistamento gestito da soggetti dediti all'immigrazione clandestina ed erano, quindi, giunti in Italia, ove T. era stato inserito in una cellula capeggiata da un (OMISSIS).

Anche S., pur mostrandosi reticente sulle vere ragioni del viaggio, rendeva dichiarazioni nelle quali confermava il nucleo centrale delle dichiarazioni di T. e, quindi, l'addestramento militare in (OMISSIS), la conoscenza con S.O. e il giuramento di fedeltà all'Isis. Il ricorrente negava, invece, la consapevolezza del valore dell'adesione all'Isis.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione S., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 270 bis e 270 quinquies c.p..

Le sentenze di merito errano nel ritenere che S. abbia conservato la qualità di partecipe in Italia per averla assunta in (OMISSIS) in virtù dell'attività di addestramento ivi svolta.

La telefonata con la moglie dall'Italia al Gambia, nel corso della quale S. si qualificava "soldato di Dio" non è sufficiente per ritenere la permanenza del vincolo associativo in Italia. Ne' tale telefonata può qualificarsi quale frammento di reato, così da potere richiamare l'art. 6 c.p., comma 2, ai fini della giurisdizione.

Il partecipe ad una associazione è colui che, con vincolo tendenzialmente stabile, mantiene rapporti con coloro che fanno parte della cellula madre.

2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 6 c.p., comma 2. Il solo fatto che il ricorrente si trovasse sul territorio italiano non è sufficiente per radicare la giurisdizione. E', invece, necessaria la protrazione della condotta associativa in Italia realizzata attraverso specifiche attività poste in essere sul territorio italiano configurabili come frammenti significativi della condotta tipica in Italia.

2.3 Violazione di legge con riferimento all'art. 270 bis c.p..

La natura di reato permanente configurabile nella fattispecie di cui all'art. 270 bis c.p., determina che la condotta associativa sia punibile in Italia fin tanto che il partecipe non abbia scisso i contatti con la cellula madre collocata all'estero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. I motivi formulati dal ricorrente attengono al tema della giurisdizione italiana in ordine al delitto di cui all'art. 270 bis c.p., contestato a S. e al tema della sua attuale partecipazione all'associazione dopo essere giunto in Italia.

2.1. Mette conto osservare che la giurisprudenza di questa Corte è ampiamente consolidata nell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, ritenendo sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, anche se privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, purché apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, P.G. in proc. Cabrerizo Morillas, Rv. 269062; Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686; Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016 - dep. 2017, Figliomeni, Rv. 268599; Sez. 1, n. 41093 del 06/05/2014, Cuomo, Rv. 260703; Sez. 4, n. 44837 del 11/10/2012, Pnnt in proc. Krasniqi, Rv. 254968). In particolare, la pronuncia della Sez. 6, n. 40287 del 28/10/2008, Erikci, Rv. 241519, in applicazione del richiamato principio, ha ritenuto commesso in parte nello Stato il reato di partecipazione al reato associativo contestato ad alcuni correi che dall'Italia avevano mantenuto contatti telefonici con l'organizzazione criminosa la cui struttura e operatività erano radicate all'estero. Lo stesso principio è stato espresso in numerosi arresti giurisprudenziali, relativi al tema collegato del mandato di arresto Europeo. Si e', in particolare, sostenuto che il motivo di rifiuto facoltativo della consegna previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18 bis, comma 1, lett. b),

come modificata dalla L. 4 ottobre 2019, n. 117, art. 6, comma 5, lett. b), sussiste quando anche solo un frammento della condotta, inteso in senso naturalistico e non connotato dai requisiti di idoneità ed inequivocità previsti per la punibilità del tentativo, si sia verificato in territorio italiano, purché sia possibile collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella commessa in territorio estero (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197).

2.2. La Corte territoriale ha dato corretta applicazione di tale principio ritenendo applicabile, nel caso di specie, l'art. 6 c.p., secondo il quale chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana e il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. Il Collegio di appello ha, poi, precisato che è sufficiente anche solo la verifica in Italia di un frammento di condotta, anche se non caratterizzato dai requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, e ha puntualmente ravvisato tale elemento nella permanenza clandestina di S. in Italia.

Il suindicato comportamento è stato ritenuto non solo antiggiuridico e penalmente rilevante ma anche condotta funzionale e strumentale al raggiungimento degli scopi perseguiti, muovendosi S. all'interno dell'Unione Europea in stretto contatto con appartenenti a organizzazioni criminali dedite al traffico dei migranti e con altro soggetto.

2.3. La Corte territoriale ha, poi, correttamente aggiunto che la fattispecie delittuosa era integrata anche dalla realizzazione di condotte di supporto e proselitismo, riferendosi alla telefonata intercorsa con la moglie nel corso della quale ribadiva più volte di essere un "soldato di Dio" e al filmato che lo ritrae mentre mimava di avere un fucile in mano e di sparare, tenuto conto della natura di pericolo del reato. Infine, dalla natura di reato permanente del delitto di cui all'art. 270 bis, che prosegue la sua consumazione sino a che il soggetto affiliato rimane legato all'associazione a cui ha aderito, i Giudici di appello hanno desunto, sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, che le attività anche antiggiuridiche poste in essere dall'affiliato nel territorio italiano per i fini criminali dell'associazione costituivano frammento apprezzabile della condotta rilevante ex art. 6 c.p..

2.4. In conclusione, l'essere diventato, con formale giuramento, un soldato dell'Isis, l'essere, subito dopo, entrato clandestinamente in Italia con viaggio pagato dall'organizzazione, in compagnia di un connazionale con il quale aveva seguito tutto il programma di addestramento e che era immediatamente stato contattato da una "cellula" per partecipare ad un progetto terroristico, l'aver ribadito, nella telefonata sopra indicata di essere un "soldato di Dio", sono stati correttamente ritenuti nella sentenza impugnata elementi indicativi dell'attualità del legame dell'imputato con l'Isis e del fatto che è logico ritenere che, come il suo compagno, anche S. era in attesa di essere reclutato per qualche progetto. La condotta tenuta in Italia può, quindi, essere ritenuta un "frammento" della condotta di cui all'art. 270 bis c.p..

3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021